



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE URBANISTICA

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile di settore Marco CARLETTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8659 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8070 - Data adozione: 20/04/2023

Oggetto: Conferenza paesaggistica, ai sensi degli articoli, 31 della L.R. n. 65/2014 e, 21 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR relativa alla Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale del comune di Lamporecchio (PT).

Preso d'atto dell'esito finale della verifica di conformazione al PIT/PPR dell'atto di governo del territorio, propedeutica alla pubblicazione sul B.U.R.T..

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2023

Numero interno di proposta: 2023AD009068

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ;

Vista la Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65, “ Norme per il governo del territorio”;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 22/03/2015 n. 37 pubblicato sul BURT n.28 del 20/05/2015;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 145 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 secondo il quale, i comuni, conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale;

-l'articolo 145 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 secondo il quale, la Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo;

-l'articolo 31 comma 1 della L.R. n. 65/2014 secondo il quale:

- con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una Conferenza di servizi, detta "Conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti;
- alla Conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni;
- la Conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

-l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT oggi MIC) e la Regione Toscana, stipulato in data 16/12/2016, aggiornato con l'Accordo del 17/05/2018, che ha sostituito il precedente;

Richiamati altresì:

-l'articolo 20 comma 1 della Disciplina di Piano del PIT/PPR a norma del quale gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice”.

-l'articolo 21 comma 5 della Disciplina del Piano del PIT/PPR, secondo il quale, la valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici; b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a);

Richiamate, in particolare le seguenti disposizioni dell'Accordo suddetto fra MIC e Regione ed in particolare:

- l'articolo 6 comma 5, a norma del quale:

- in via ordinaria la Conferenza paesaggistica viene convocata dopoché l'Amministrazione precedente ha completato l'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione dello strumento da parte del proprio Consiglio;
- a tal fine l'Amministrazione dovrà trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 65/14 nell'ambito del procedimento

urbanistico di cui all'articolo 20 della legge, anche al Segretariato Regionale del MiBact e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;

- l'articolo 3, comma 6 ove si stabilisce che, in sede di riunione conclusiva, la valutazione sulla conformazione o adeguamento è espressa "in forma congiunta dal MiBACT e dalla Regione per le parti di territorio che riguardano i Beni paesaggistici, e dalla sola Regione per le restanti parti di territorio";

Visto il decreto dirigenziale n. 19988 del 10/10/2022, "Conferenza paesaggistica, ai sensi degli articoli 31 della L.R. n.65/2014 e 21 della "Disciplina di Piano", del PIT/PPR relativa alla Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale, del comune di Lamporecchio. Presa d'atto delle valutazioni relative alla conformazione al PIT/PPR, propedeutiche all'approvazione e alla pubblicazione sul B.U.R.T. dell'atto di governo del territorio."

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 6 "Svolgimento della Conferenza" comma 7 dell'accordo fra MIBACT (oggi MIC) e Regione Toscana concluso ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della L.R. n.65/2014 e dell'articolo 21 comma 3 della Disciplina di Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR) (articoli 11 e 15 della L. n. 241/1990) sottoscritto in data 17 maggio 2018:

-la Regione Toscana successivamente al ricevimento dell'atto di definitiva approvazione dello strumento di pianificazione territoriale o urbanistica prima della sua pubblicazione sul BURT convoca nuovamente la Conferenza paesaggistica;

- l'amministrazione procedente dovrà trasmettere tali atti di approvazione oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della L.R. n.65/2014 e nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'articolo 20 della medesima, anche al Segretariato regionale del MiBact e alla competente Soprintendenza, dando conto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso della Conferenza paesaggistica;

Considerato che il comune di Lamporecchio:

-ha approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 75 del 21/12/2022 la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale, "Approvazione definitiva della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale";

-con nota prot. reg. n. 0059070 del 03/02/2023 ha provveduto a trasmettere la Deliberazione consiliare suddetta n.75/2022 indicando il link dal quale scaricare la documentazione relativa ed ha richiesto la convocazione della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'articolo 21 della Disciplina del PIT/PPR per la conclusione del procedimento di conformazione;

Considerato che:

- la Regione Toscana, con nota protocollo regionale n. 139737 del 17/03/2023 ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza paesaggistica sopra indicata per il 4/4/2023;

-la seduta conclusiva della Conferenza paesaggistica si è tenuta in modalità telematica nella data stabilita del 4/4/2023, il relativo verbale acquisito agli atti d'ufficio è stato trasmesso in data 14/04/2023 con prot. reg. n. 0183688;

-la Conferenza paesaggistica vista la documentazione agli atti prodotta dal Comune, visto l'atto di approvazione dello strumento trasmesso dal Comune con nota prot. 0059070 del 03/02/2023 (D.C.C. n. 75 del 21/12/2022), alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti nella precedente seduta e all'esito delle valutazioni della seduta conclusiva, ha concluso i lavori esprimendo parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR alla verifica di conformazione della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Lamporecchio precisando quanto segue:

-con riferimento alla scheda norma ed alla relativa disciplina per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.lgs. n. 42/2004, considerato l'esito delle valutazioni della seduta conclusiva e delle precedenti sedute, riscontra nelle previsioni sufficienti profili di adeguatezza rispetto alla disciplina di PIT/PPR, tuttavia evidenzia come queste ultime non raggiungano il necessario livello di approfondimento richiesto per l'accesso alle semplificazioni procedurali di cui all'art. 146 c. 5 del D.Lgs. n. 42/2004, non illustrando, né dando conto dei criteri e delle modalità di inserimento paesaggistico degli interventi mediante riferimenti puntuali alle direttive e alle prescrizioni contenute nella Disciplina dei beni paesaggistici (art.3, comma 4 dell'Accordo Regione-MiBACT del 17/05/2018) e pertanto evidenzia che:

- nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 146 del "Codice", continuerà ad avere natura obbligatoria e vincolante il parere della Soprintendenza relativo ai singoli interventi previsti nei Piani Attuativi e agli interventi non normati nelle NTA alla scala di dettaglio, da eseguire su immobili e aree tutelati paesaggisticamente in base al "Codice" e al PIT/PPR;

Richiamato il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." ed in particolare l'articolo 7bis comma 3 dello stesso;

DECRETA

1. Di dare atto che, la Conferenza paesaggistica tenutasi in modalità telematica nella seduta conclusiva del 4/4/2023 fra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato e alla presenza senza diritto di voto del comune di Lamporecchio e della provincia di Pistoia per la verifica di conformazione al PIT/PPR della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale del comune di Lamporecchio, vista la documentazione agli atti prodotta dal Comune, visto l'atto di approvazione dello strumento trasmesso dal Comune con nota prot. n. 0059070 del 03/02/2023 (D.C.C. n. 75 del 21/12/2022), alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti nella precedente seduta e all'esito delle valutazioni della seduta conclusiva, ha concluso i lavori esprimendo parere positivo precisando quanto segue:

-con riferimento alla scheda norma ed alla relativa disciplina per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.lgs. n. 42/2004, considerato l'esito delle valutazioni della seduta conclusiva e delle precedenti sedute, riscontra nelle previsioni sufficienti profili di adeguatezza rispetto alla disciplina di PIT/PPR, tuttavia evidenzia come queste ultime non raggiungano il necessario livello di approfondimento richiesto per l'accesso alle semplificazioni procedurali di cui all'art. 146 c. 5 del D.Lgs. n. 42/2004, non illustrando, né dando conto dei criteri e delle modalità di inserimento paesaggistico degli interventi mediante riferimenti puntuali alle direttive e alle prescrizioni contenute nella Disciplina dei beni paesaggistici (art.3, comma 4 dell'Accordo Regione-MiBACT del 17/05/2018) e pertanto evidenzia che:

- nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 146 del "Codice", continuerà ad avere natura obbligatoria e vincolante il parere della Soprintendenza relativo ai singoli interventi previsti nei Piani Attuativi e agli interventi non normati nelle NTA alla scala di dettaglio, da eseguire su immobili e aree tutelati paesaggisticamente in base al "Codice" e al PIT/PPR;

2. Di dare atto che, per quanto detto al punto 1), si potrà procedere con gli atti conseguenti e successivi;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 7bis comma 3 del Dlgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE